

REGOLAMENTO (CEE) N. 1148/91 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1991

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 500 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90⁽⁴⁾, stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, all'inizio della campagna cerealicola 1991/1992, di 500 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte d'intervento presenta un carattere particolare in quanto verrà aperta a fine campagna, ossia nel maggio 1991, ma riguarderà forniture che potranno aver luogo solamente durante la nuova campagna 1991/1992, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1991; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, che prevede un termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta ed il pagamento, nonché all'articolo 16, secondo comma dello stesso regolamento, poiché se venisse applicata quest'ultima disposizione il prezzo accettato sarebbe soggetto a maggiorazioni mensili già nel caso in cui l'orzo venisse ritirato dal magazzino d'intervento in luglio, visto che l'esportazione non è prevista prima di tale periodo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 1

L'organismo d'intervento tedesco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82, una gara permanente per l'esportazione di 500 000 t di orzo da esso detenuto.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 500 000 t orzo, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. L'adempimento della formalità doganali di esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1991.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 500 000 t di orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82 e sino al 31 agosto 1991.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara possono essere prese in considerazione solamente se l'offerente si impegna al tempo stesso, per iscritto, ad esportare nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1991. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁷⁾.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 15 maggio 1991, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 26 giugno 1991, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.

Articolo 5

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro. In deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, non si applica il termine di un mese previsto tra la data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 15 del suddetto regolamento ed il pagamento.

In deroga all'articolo 16, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta se il ritiro viene effettuato nel luglio 1991. 1. Al prezzo è applicata una maggiorazione mensile se il ritiro ha luogo nell'agosto 1991.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82, la cauzione di cui all'arti-

colo 8, paragrafo 2, lettera c) dello stesso regolamento è svincolata solo qualora venga fornita la prova che l'esportazione ha avuto luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto 1991.

Articolo 7

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein / Hamburg	13 206
Niedersachsen / Bremen	180 237
Nordrhein-Westfalen	142 895
Hessen	20 334
Rheinland-Pfalz	22 525
Baden-Württemberg	13 759
Bayern	102 644
Saarland	4 376

ALLEGATO II

Gara permanente per l'esportazione di 500 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco

[Regolamento (CEE) n. 1148/91]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta in ECU/t (*)	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(*) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.